

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

D'ANIELLO GIUSEPPE

PEC; giuseppe.daniello@ordineavvocatita.it

Decisione 17/06/2014 27

Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0014335 P-4.8.1.8.3

del 27/06/2014

9653071

OSSERVATORIO VESUVIANO - INGV - NAPOLI

PEC: aoo.napoli@pec.ingv.it Decisione 17/06/2014 27

Oggetto: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - art. 25 comma 4, legge 241/1990.

Con riferimento al ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, si trasmette in allegato la decisione adottata nella seduta del 17/06/2014.

Si invita l'Amministrazione in indirizzo a notiziare questo Dipartimento circa le conseguenti determinazioni assunte, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e dell'art. 12, comma 9 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO (Cons. Elisa Grande)

ly es

Ricorrente: D'Aniello Giuseppe

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Stazione di

Napoli – Osservatorio vesuviano

FATTO

L'avv. ricorrente è residente in un'area esposta a diretto ed immediato pericolo con obbligo di evacuazione in caso di eruzione del Vesuvio, cd. zona rossa 1, gestisce un sito web di informazione/divulgazione inerente, anche, il vulcano in esame al quale è collegata una pagina Facebook denominata metavesuvio avente i medesimi scopi del sito.

L'avv. ricorrente il 5 maggio 2014, ha chiesto all'Istituto resistente di potere accedere:

- al catalogo ufficiale sismico storico dell'ultima data possibile riferito a tutti i terremoti registrati al Vesuvio con riferimento alle stazioni BKE e OVO;
- con specifica indicazione della classificazione e natura degli eventi (VT oppure LP);
- la puntualizzazione di cosa si intenda nel catalogo sismico per "soglia di competenza del catalogo MD≡1.9".

L'Istituto resistente, con provvedimento del 16 maggio, ha negato il chiesto accesso affermando che le informazioni contenuto sul proprio sito hanno carattere meramente divulgativo e non necessariamente sono esaustive e/o aggiornate non rappresentando un

servizio di consulenza tecnico – scientifica. Prosegue l'Istituto affermando che le elaborazioni e le valutazioni tecnico-scientifiche sono contenute nelle pubblicazioni prodotte dai ricercatori dell'Istituto.

Avverso il diniego, l'avv. D'Aniello il 22 maggio ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'Istituto resistente, con memoria del 4 giugno 2014, ha affermato che i dati primitivi del monitoraggio sismico non contengono tutti i segnali naturali, ma solo quelli con caratteristiche considerate scientificamente maggiormente rilevanti. Prosegue l'ente

affermando che un catalogo sismico completo, dunque, richiede complesse elaborazioni che sono selezionate a seconda delle ulteriori elaborazioni scientifiche che si intendono effettuare. Aggiunge l'amministrazione che non esiste un documento amministrativo che contenga in via definitiva e certa le elaborazioni di ricercatori validate dalla comunità scientifica. Conclude,

infine l'Ente ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato.

DIRITTO

I documenti e le informazioni richiesti, riguardando eventi sismici, ricadono nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 195 del 2005, titolato Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Infatti, i chiesti documenti, sono qualificabili informazioni ambientali, secondo la definizione di fornita dall'art. 2, lett. a), punti 1, 2 e 6, e l'Istituto resistente, essendo un ente pubblico di ricerca è, senz'altro, definibile quale autorità pubblica ai sensi dell'art. 1, lett. b).

Tuttavia, l'amministrazione non è tenuta a fornire i documenti e le informazioni che incorrono in uno dei casi di esclusione dall'accesso di cui all'art. 5 del decreto citato, ossia, in particolare quei materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento (comma 1, lett. d), nonché quando la divulgazione delle informazioni reca pregiudizio alla proprietà intellettuale (comma 2, lett. e).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 giugno 2014

IL PRESIDENTE

/// (-